



COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

(PROVINCIA DI POTENZA)

C.A.P. 85034

P.IVA 00242110765

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 DEL 06/06/2016

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO PERSONALE 2016/2018 E PIANO ANNUALE ASSUNZIONI 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **sei** del mese di **giugno** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.
CUPPARO FRANCESCO	SINDACO	SI
CUPPARO ROMANO	ASSESSORE	SI
SORACE CINZIA	ASSESSORE	NO
LO FIEGO CARMELO CAMILLO	ASSESSORE	SI
CASTRONUOVO MARIO	ASSESSORE - VICE SI	NO

ALLEGATI:

[Allegato001](#)

- Assiste l'Assemblea, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE VIZZINO Luigi

Il SINDACO, nella sua qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i convocati alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relativa proposta di Deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), della Legge 213/2012, su tale proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18-8-20000, n. 267 con successive modifiche ed integrazioni;

Francavilla SS,

Il Responsabile del Servizio

F.to Antonio MARTINO

Parere in ordine alla regolarità contabile

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo 18-8-20000, n. 267 con successive modifiche ed integrazioni;

Francavilla SS,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to

PREMESSO che:

l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, così come previsto dall'art. 39 della legge 449/1997;

In particolare il cit. art. 91, ai commi 1 e 2 così dispone:

1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*

2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzate delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;*

l'art. 4 dello stesso decreto stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e che ad essi spetta la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativo-gestionale mentre ai responsabili dei servizi spetta la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

l'art. 6 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 prevede che:

Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. ...

2. *omissis*

3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.*

4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.*

5. *omissis*

6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*

Visto l'art. 1, comma 557, della legge dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni il quale prevede che:

557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri-riflessi ha-carico delle amministrazioni- e dell'IRAP, con esclusione degli oneri- relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento;*

a) *Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

b) *Razionalizzazione snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) *Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;*

Dato Atto che detto comma 557 è stato da ultimo modificato dai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114;

Dato Atto che, a seguito delle modifiche normative da ultimo intervenute, il successivo comma 557-bis così prevede:

“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

Dato Atto che il comma 557-quater prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (comma aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);

Vista la legge 23-12-2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2014, n. 300;

VISTO, in particolare, il comma 424 dell'art. 1, in vigore dal 1 gennaio 2015:

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

DATO ATTO che la Corte dei Conti Sezione Autonomie si è già espressa sull'applicazione dell'art. 1 comma 557-quater della legge 296/2006 ai fini del calcolo della riduzione delle spese di personale. La deliberazione n. 25/2014 confermando, peraltro, la lettura letterale delle norme vigenti, afferma che:

In luogo del - menzionato-parametro-temporale dinamico ” Il legislatore introduce- anche-per-gli-enti soggetti al patto di stabilità interno - un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art 3, comma 5 bis, del d.l. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013; in particolare, il riferimento espresso ad un valore medio triennale - relativo, come detto, al periodo 2012/2014 - in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, avvalorando ulteriormente la necessità di prendere in considerazione, ai fini del contenimento delle spese di personale, la spesa effettivamente sostenuta;-

Visto il comma 4 dell'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il quale prevede che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Dato Atto che negli anni 2014 e 2015 questo Ente ha rispettato il patto di stabilità;

Considerato che le procedure di mobilità tra Enti sottoposti a limitazioni sulle assunzioni non rientrano nei limiti del turn-over;

Vista, infatti, la norma fondamentale di cui all'art. 1, comma 47, della L. 311/2004 sopra riportata;

Tenuto Conto dei limiti predetti e dell'esigenza del rispetto del patto di stabilità e valutato in tale contesto il programma del fabbisogno di personale più idoneo ad assicurare il necessario andamento dei servizi;

Considerato che questo Ente, in riferimento a quanto stabilito dalle norme sopra citate, oltre ad aver conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno, nell'anno 2015 ha rispettato il contenimento della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;

Vista la dotazione organica del personale vigente;

Ritenuto di modificare sia la dotazione organica che il programma in ragione delle sopravvenute valutazioni di interesse pubblico;

Considerato che la definizione della dotazione organica del personale è un atto strettamente connesso alle esigenze organizzative e agli effettivi fabbisogni dell'Ente, come tali mutevoli nel tempo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 21.03.2016 di approvazione schema atto costitutivo e statuto dei Comuni Lucani Montani Sinni Serrapotamo, tra i comuni Calvera, Carbone, Castronuovo di S. Andrea, Chiaromonte, Fardella, Teana e Francavilla in Sinni;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 50 del 13.07.2015 " Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2014/2016;

VERIFICATO che i posti vacanti nella dotazione organica vigente sono i seguenti:

n. 1 Ufficiale Amministrativo cat. C1;

n. 2 Collaboratori cat BI;

n. 1 Applicato cat. BI;

n. 1 Istruttore Direttivo Comandante Polizia Locale cat. DI;

n. 1 Istruttore Polizia Locale CI;

n. 1 Istruttore Tecnico cat. CI;

n. 1 Operaio Specializzato BI;

n. 3 Operatori cat. AI;

DATO ATTO che, a seguito di pensionamento del dipendente Fittipaldi Giovanni Vigile Urbano, si è reso ora vacante n. 1 posto Istruttore Polizia Locale cat. CI;

RITENUTO di effettuare una ricognizione della dotazione organica dell'Ente al fine di definirne la situazione occupazionale e di individuare il fabbisogno di personale del triennio 2016-2018;

VALUTATO, in relazione alle risorse a disposizione nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti e sulla base delle preminenti esigenze organizzative dell'ente, di conservare nella dotazione organica il posto vacante di ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE, cat. CI, individuando tale figura come unica esigenza di organico da soddisfare nell'arco del triennio 2016/2018;

DATO ATTO che è stata effettuata la ricognizione annuale della inesistenza di personale in sovrannumero ovvero in eccedenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 (deliberazione G.C. n 37 del 03.06.2016);

RITENUTO pertanto, in rispondenza alle sopravvenute esigenze organizzative e al fabbisogno di questo Ente, di procedere alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente attualmente in essere, così come risulta dagli allegati prospetto A) (dotazione organica vigente) 2016/2018) (dotazione organica modificata) per il triennio 2016/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRECISATO che ogni eventuale assunzione è subordinata alla verifica della permanenza di tutti i presupposti di legge esistenti al momento dell'assunzione medesima;

DATO ATTO che la presente programmazione rispetta il limite di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss. della Legge 296/2006 (Delibera Corte Conti Sez. Autonoma n.14/2016)

DATO ATTO che tale programmazione assicura il contenimento della spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013) ai sensi dell'art. 3, comma 5 - bis, del D.L. n.90/2014 convertito in legge n.l. 14/2014, come già certificato in fase di approvazione del conto consuntivo 2016;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei conti, che si allega al presente provvedimento (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che ai suddetti vincoli vanno ad aggiungersi i seguenti obblighi:

a) rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, D.Lgs. 165/2001); a) ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011);

RICHIAMATO il Vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n. 129/2002;

Ad unanimità di voti, resi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE, per le ragioni indicate in premessa, la rideterminazione della dotazione organica del personale del Comune di Francavilla in Sinni, il programma triennale di fabbisogno del personale 2016- 2018, come risulta degli allegato prospetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

- presente atto;
2. Di RICORDARE che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
 3. Di DEMANDARE al Responsabile del Settore Amministrativo tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
 4. Di TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. e alle RSU per la necessaria informazione.
Con successiva ed unanime votazione la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIZZINO Luigi

II SINDACO
F.to Geom. CUPPARO Francesco

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi a partire dal **06/06/2016**
- E' comunicata, con lettera prot. n 3725 del 06/06/2016

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno **06/06/2016**

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4° del T.U. n.267/2000);
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3 del T.U. n.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li **06/06/2016**

Il Responsabile del Servizio
F.to

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso Amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **06/06/2016**

Il Responsabile del Servizio